

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 22/12/2020

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 153

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: Bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima

gravità e da un livello di rischio alto di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare sono fornite le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, destinato ad alcune categorie di lavoratori.*

INDICE

1. *Premessa*
2. *Applicazione del bonus per servizi di baby-sitting nelle c.d. zone rosse*
3. *Verifica della frequenza del minore di una scuola secondaria di primo grado*
4. *Le categorie di lavoratori interessati dal bonus ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020*
5. *Erogazione del bonus per servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia*
6. *Incumulabilità dei trattamenti pensionistici con i compensi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa occasionale connessa all'erogazione del bonus baby-sitting*
7. *Rendicontazione e monitoraggio della spesa*
8. *Istruzioni contabili*

1. Premessa

L'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 279 del 9 novembre 2020), dispone ulteriori misure urgenti in materia di sostegno ai lavoratori, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma si pone nel solco delle precedenti iniziative in materia di cc.dd. bonus per servizi di baby-sitting, volte a sostenere i genitori lavoratori nei periodi di chiusura e sospensione delle attività scolastiche, previste dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni (c.d. decreto Cura Italia), come modificati dall'articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni (c.d. decreto Rilancio).

Rispetto alle disposizioni citate, tuttavia, il nuovo bonus per servizi di baby-sitting di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020 presenta sostanziali differenze, come di seguito illustrate.

2. Applicazione del bonus per servizi di baby-sitting nelle c.d. zone rosse

L'articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020 introduce uno o più bonus per servizi di baby-sitting da erogarsi, fino ad un massimo di 1.000 euro, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

Non rilevano, pertanto, ai fini della presente disciplina le zone interessate da un provvedimento a livello regionale o locale che preveda ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Al momento della pubblicazione della presente circolare, rilevano l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 276 del 5 novembre 2020), che definisce nell'allegato 2 le seguenti zone ad alto rischio (c.d. zone rosse): **Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta**.

In via ulteriore, l'ordinanza del 10 novembre 2020 (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020), include anche la **Provincia autonoma di Bolzano** nelle c.d. zone rosse.

Con l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 14 novembre 2020), sono state incluse tra le c.d. zone rosse anche le regioni **Campania** e **Toscana**. Con l'ordinanza del 20 novembre 2020 (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 290 del 21 novembre 2020) è stata inclusa tra le c.d. zone rosse la regione **Abruzzo**.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. del 3 novembre 2020, il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti per la classificazione delle zone ad alto rischio e provvede con apposita ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione e che le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.

Il requisito legato alla verifica delle regioni incluse nella c.d. zona rossa verrà valutato dall'Istituto tenuto conto delle ordinanze pubblicate a partire dal 5 novembre 2020.

Saranno ammesse anche le istanze dei richiedenti che al momento della domanda si trovino in regioni che hanno perso tale connotazione in data successiva.

In particolare, è necessario che:

a) il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio

alto;

b) il minore frequenta una scuola situata all'interno delle medesime zone, declinate dalle predette ordinanze del Ministro della Salute.

Il requisito della residenza del genitore richiedente e della convivenza con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi dell'Istituto.

Nel caso di genitori separati con affidamento condiviso del minore, qualora l'istanza sia effettuata dal genitore che non convive con il minore, la domanda verrà valutata dalla Struttura territorialmente competente, che verificherà la sussistenza del requisito in capo al genitore stesso, residente in una zona ad alto rischio, previo inoltre di adeguata documentazione comprovante l'affidamento condiviso.

Con particolare riferimento al requisito di cui al punto b), al fine di verificare se la scuola è situata in una c.d. zona rossa farà fede il codice meccanografico della scuola che, unitamente agli altri dati necessari (nome dell'Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e classe frequentata), dovrà essere indicato nel modello di domanda.

Nel caso di genitori residenti in comuni limitrofi rispetto alle c.d. zone rosse, la domanda potrà essere valutata positivamente sulla base della frequenza di una scuola ubicata all'interno di una c.d. zona rossa.

Così, ad esempio, se un minore risiede con la sua famiglia nel Comune di Minturno (regione Lazio), ma frequenta la scuola secondaria nel Comune di Cellole (regione Campania), tenuto conto che sulla base dell'ordinanza ministeriale di riferimento la regione Campania ha fatto parte delle zone c.d. rosse, tale domanda è ammessa alla fruizione del beneficio.

Nell'ipotesi di residenza in Comuni non limitrofi rispetto alle zone c.d. rosse, ai fini del beneficio prevale l'ubicazione della scuola in un Comune che si trova in una zona c.d. rossa. Ad esempio, se il genitore è residente a Cagliari, ma il bambino frequenta la scuola secondaria nel Comune di Milano (ad esempio, perché il genitore si è trasferito temporaneamente per motivi di lavoro), la domanda verrà accolta.

In tutti i casi, la concessione del beneficio è condizionata alla valutazione della documentazione allegata dal genitore in fase di inserimento della domanda, a cura della Struttura INPS competente per residenza.

3. Verifica della frequenza del minore di una scuola secondaria di primo grado

L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020 stabilisce che il bonus in questione può essere erogato in considerazione della chiusura delle scuole secondarie di primo grado nelle c.d. zone rosse.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera s), e dell'articolo 3, comma 4, lettera f), del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, nelle predette regioni individuate come ad alto rischio, è stato infatti stabilito che a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe, lo svolgimento della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, avviene in presenza, mentre le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente in modalità a distanza (DAD).

Conseguentemente, il bonus per servizi di baby-sitting è erogabile esclusivamente in favore degli alunni delle classi seconda e terza media per i genitori richiedenti conviventi con il minore e residenti nel territorio delle c.d. zone rosse al momento della domanda.

Al riguardo, la frequenza di una delle classi della scuola secondaria di primo grado sopra indicate, sarà verificata sulla base dell'attestato di frequenza della scuola stessa all'uopo rilasciato dal dirigente scolastico, il quale dovrà essere allegato alla domanda di bonus nell'apposita procedura telematica.

Per quanto concerne i minori affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104, l'articolo 14, comma 2, stabilisce che il bonus sia concesso agli iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. Peraltro, il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 per queste scuole prevede che resti salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione 7 agosto 2020, n. 89, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020.

In tal caso, pertanto, possono richiedere il bonus in argomento le famiglie di minori disabili che frequentino scuole di ogni ordine e grado (ovvero scuole dell'infanzia, primaria e secondarie), per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza ovvero che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Tali circostanze dovranno essere comprovate, al momento della presentazione della domanda, mediante l'allegazione di apposita dichiarazione della scuola o del centro diurno che attesti, rispettivamente, la sospensione dell'attività didattica in presenza o la chiusura.

4. Le categorie di lavoratori interessati dal bonus ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020

In relazione alla tipologia di lavoratori, come specificato nell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020, sono interessati i genitori di alunni delle scuole - come individuate al precedente paragrafo 3 - iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sia come parasubordinati che come liberi professionisti, nonché gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. I soggetti sopra specificati non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'iscrizione che rileva ai fini della concessione del bonus è quella in via esclusiva alla Gestione previdenziale e, pertanto, non dovranno risultare altre iscrizioni attive al momento della domanda. Così, ad esempio, nel caso di un artigiano che svolge anche un'attività di lavoro dipendente la domanda verrà respinta.

In caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e ad una Gestione speciale autonoma dell'INPS, invece, trattandosi di due Gestioni entrambe ricomprese nell'ambito di applicazione della norma, il beneficio verrà riconosciuto (ad esempio, commerciante che contemporaneamente ricopre il ruolo di amministratore di società e in quanto tale è iscritto alla Gestione separata).

Sono esclusi dalla misura in argomento i genitori lavoratori dipendenti, in quanto destinatari del congedo straordinario previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020, in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).

La possibilità di fruire del citato congedo non è prevista per i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o alle Gestioni speciali dell'INPS in quanto destinatari del bonus in commento.

L'importo spettante per il bonus per servizi di baby-sitting fissato dal decreto-legge n. 149/2020, ammonta al limite massimo complessivo di 1.000 euro che, in presenza dei necessari requisiti, verrà erogato a prescindere dall'avvenuta fruizione dei bonus pari a 600 euro (per un totale massimo di 1.200 euro), eventualmente erogati ai sensi dei già citati decreti Cura Italia e Rilancio.

La misura può essere erogata alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che la prestazione lavorativa resa dal genitore richiedente e dall'altro genitore al momento della domanda non sia svolta al 100% in modalità agile. Tale circostanza dovrà essere dichiarata dal genitore richiedente il bonus nel modello di domanda anche con riferimento all'altro genitore e dovrà essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro o del committente - nei casi in cui tale soggetto sia presente - che attesti che l'attività lavorativa non è svolta interamente in modalità agile.

La dichiarazione del datore di lavoro non è dovuta al di fuori dei casi sopra considerati, ovvero in ipotesi di soggetti iscritti alla Gestione separata come professionisti ovvero di lavoratori autonomi per i quali non è presente un committente.

In questi casi, sarà sufficiente rendere la dichiarazione di responsabilità prevista dal modello di domanda, relativamente alla circostanza che la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile al 100%.

In via ulteriore, la spettanza del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario etc.) o cessazione dell'attività lavorativa (NASpI) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Tali requisiti dovranno essere autodichiarati nel modello di domanda e saranno verificati nella fase di istruttoria della domanda dalla Struttura territoriale competente, che dovrà valutarne la sussistenza al momento della domanda ovvero alla data in cui esegue l'istruttoria se la domanda è precedente (ad esempio, presentazione della domanda per il bonus il 10 dicembre

2020, data coincidente con l'ultimo giorno di percezione dell'assegno ordinario. La domanda potrà essere valutata positivamente se al momento in cui è istruita l'assegno ordinario è già cessato).

5. Erogazione del bonus per servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia

Il bonus per servizi di baby-sitting previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020, analogamente ai precedenti bonus simili, viene erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per poter fruire del bonus il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it. L'utilizzatore, effettuata l'appropriazione del bonus, dovrà rendicontare le prestazioni con le modalità che sono state ampiamente dettagliate nella circolare n. 44/2020, nel messaggio n. 2350/2020 e mediante il *tutorial* disponibile sul sito internet dell'Istituto.

In considerazione delle modifiche normative introdotte, da ultimo, dall'articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020, possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte in linea generale a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe

Per quanto attiene alle singole zone rosse, le date nelle quali potrà essere utilizzato il bonus per l'effettivo svolgimento delle prestazioni di baby-sitting dovranno coincidere con il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza di cui all'ordinanza ministeriale. Non sarà, infatti, consentito l'inserimento di prestazioni in date diverse da quelle in cui l'ordinanza ha espletato la sua validità.

Si ricorda che al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà indicare, selezionando l'apposita opzione, l'intenzione di usufruire del "Bonus baby-sitting Covid 19_dl 149/2020" per il pagamento della prestazione. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021.

Al riguardo, già con la citata circolare n. 44/2020 è stato precisato che non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 54-bis, comma 5, del decreto-legge n. 50/2017; quindi, ai soli fini del bonus baby-sitting di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020, è confermata la possibilità di impiegare i soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale.

In via ulteriore, per effetto di quanto precisato al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge in esame, il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari. Pertanto, i familiari non devono svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate

mediante il bonus in argomento; per tale limite rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.

A tal fine dovrà essere resa all'atto della domanda di bonus e, successivamente, al momento dell'inserimento della prestazione nel Libretto Famiglia una dichiarazione da parte dell'utilizzatore attestante l'inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con il prestatore, pena le conseguenze previste per legge in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Si rammenta che nella disciplina del Libretto Famiglia la norma istitutiva non ha previsto la possibilità di revoca o di modifica delle prestazioni, essendo le stesse inserite a consuntivo, cioè dopo il loro effettivo svolgimento. Le prestazioni, una volta comunicate attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono essere modificate.

6. Incumulabilità dei trattamenti pensionistici con i compensi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa occasionale connessa all'erogazione del bonus baby-sitting

L'utilizzo del Libretto Famiglia di cui al precedente paragrafo 5 comporta che:

1. il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
2. le somme percepite dal prestatore costituiscono il compenso per la prestazione di lavoro occasionale svolta e sono esenti da IRPEF.

Tale situazione determina l'applicazione della disciplina dell'incumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro, ove prevista, qualora i prestatori siano titolari dei trattamenti stessi, con l'effetto di sospendere l'intera pensione (ad esempio, pensione c.d. quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o di ridurne l'importo in pagamento (ad esempio, trattamenti previdenziali di invalidità, pensioni ai superstiti, etc.), a seconda del trattamento pensionistico erogato.

Tenuto conto di quanto sopra, sia il richiedente il bonus baby-sitting di cui al decreto-legge n. 149/2020 nell'apposita procedura, sia l'utilizzatore e il prestatore nella procedura del Libretto Famiglia, verranno informati che lo svolgimento, da parte dei pensionati, dell'attività lavorativa occasionale connessa all'erogazione del bonus baby-sitting può determinare l'incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, con l'effetto di sospendere la pensione (ad esempio, pensione c.d. quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o di ridurne l'importo in pagamento (ad esempio, trattamenti previdenziali di invalidità della Gestione privata, trattamenti pensionistici di inabilità/invalidità della Gestione dipendenti pubblici, pensioni ai superstiti, etc.).

Ad ogni modo, al fine di evitare l'inserimento di prestazioni lavorative occasionali in favore di

pensionati percettori del trattamento previdenziale c.d. quota 100 e precoci che, come detto, comporterebbe l'effetto di sospendere i trattamenti in godimento, la registrazione dei lavoratori in questione nel Libretto Famiglia sarà preclusa, così come l'inserimento in favore di tali soggetti di nuove prestazioni da parte dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui il lavoratore o l'utilizzatore necessitino di chiarimenti ovvero vi siano fondati motivi per i quali occorre procedere alla rimozione del blocco, potranno contattare la Struttura territorialmente competente dell'Istituto, secondo le modalità attualmente previste, per i necessari approfondimenti.

7. Rendicontazione e monitoraggio della spesa

I benefici di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 14 in commento sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa indicato, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

8. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili della disposizione normativa contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020, che ha previsto la fruibilità di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting da parte dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni speciali dell'AGO e altresì genitori degli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado, residenti nelle c.d. zone rosse, come descritto nei paragrafi precedenti, i cui oneri sono posti a carico dello Stato, si provvede all'istituzione, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia), dei seguenti nuovi conti, distinti per categorie di beneficiari:

- GAT30185 bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting riconosciuto ai genitori lavoratori iscritti alla gestione separata, corrisposto direttamente - art. 14 del Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149;
- GAT30186 bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting riconosciuto ai genitori lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, corrisposto direttamente - art. 14 del Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149.

La rilevazione contabile del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto già istituito GAT10150, opportunamente rinominato.

Eventuali recuperi delle prestazioni indebitamente erogate andranno imputati ai seguenti conti

di nuova istituzione:

- GAT24185 recupero delle indennità per bonus baby-sitting corrisposte ai genitori lavoratori iscritti alla gestione separata - art. 14 del Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149;
- GAT24186 recupero delle indennità per bonus baby-sitting corrisposte ai genitori lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - art. 14 del Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149.

Ai conti sopra indicati verrà associato nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni", il codice di bilancio in uso da ampliare nella descrizione "1175 - indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e sorveglianza ai minori e per l'iscrizione ai centri estivi e altri servizi – art. 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ed art. 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149".

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell'esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032. Il suddetto codice bilancio evidenzierà, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.

Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere valorizzate, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio già istituito 3223 da ampliare nella descrizione "Somme non riscosse dai beneficiari - prestazioni diverse a sostegno del reddito - Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e sorveglianza dei minori e per l'iscrizione ai centri estivi e altri servizi – art. 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ed art. 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149".

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.